

Legge
sulla tariffa notarile
 (del 23 febbraio 1983)

IL GRAN CONSIGLIO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 12 novembre 1979 n. 2423 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

A Principio generale

Principio generale

Art. 1[1] ¹Il limite massimo degli onorari e delle indennità per gli atti e le funzioni dei pubblici notai è stabilito dalla presente tariffa.

²Il notaio è autorizzato ad applicare onorari e percepire indennità inferiori a quelli massimi e minimi stabiliti dalla presente tariffa.

B Atti di valore determinabile

Onorario proporzionato al valore dell'atto

Art. 2 In tutti gli istromenti e brevetti di valore determinabile, i notai hanno diritto ad un onorario proporzionato al valore dell'atto.

Determinazione del valore

Art. 3 Il valore dell'atto si determina come segue:

1. In tutti gli istromenti in cui sono contemplati prezzi singoli e valori determinati o determinabili, il valore dell'atto è costituito dal totale di essi.
2. Nelle convenzioni matrimoniali, nelle convenzioni patrimoniali tra partner registrati, nelle donazioni, nei contratti successori, nei testamenti pubblici, nelle convenzioni relative a successioni e nelle pubblicazioni di testamenti il valore dell'atto è quello complessivo dei beni oggetto delle convenzioni o delle disposizioni di ultima volontà. Valore determinante per i beni immobili è la stima ufficiale.[2]
3. Per la costituzione della proprietà per piani, valore determinante è il valore di stima ufficiale del fondo nello stato in cui si trova al momento della costituzione; se la costruzione da trasformare in proprietà per piani non è ancora terminata o se la stima non è ancora stata aggiornata a seguito della costruzione, fa stato la media tra il valore di stima ufficiale e il valore venale complessivo dei singoli appartamenti terminati.
4. Per i contratti di proroga dei diritti di compera il valore determinante è pari a un terzo del valore dell'atto.
5. Nei contratti di vitalizio, di rendita perpetua, temporanea o vitalizia, il valore si desume dalla somma capitale espressa nell'atto di costituzione. Se non è espressa una somma capitale o se questa è manifestamente inferiore all'onere assunto dal debitore della rendita, lo si determina cumulando venti annualità se trattasi di rendita perpetua e dieci se di vitalizio o di rendita vitalizia o di rendita temporanea non inferiore a dieci anni. Se trattasi di rendita per tempo inferiore a 10 anni, si addizionano tutte le annualità.
6. Nei contratti di costituzione di usufrutto, di diritto di superficie, di uso o di abitazione, il valore corrisponde a metà di quello dei beni che ne formano oggetto.
7. Nei contratti di costituzione di pegno mobiliare o immobiliare, il valore si desume dalla somma del credito assicurato se il valore dell'oggetto costituito in garanzia lo superi, dal valore di questo se non lo raggiunge.
8. Negli inventari allestiti dal notaio il valore è dato dallo stato del solo attivo, ritenuto per gli immobili il valore di stima ufficiale.
9. Negli istromenti di permuta il valore dell'atto è quello dell'oggetto di maggior prezzo.
10. Negli istromenti di pigione e di affitto, il valore è dato dall'importo del canone annuo moltiplicato per il numero degli anni di locazione.
11. Negli istromenti di costituzione di società il valore dell'atto è pari al capitale sociale, rispettivamente al valore complessivo dei beni conferiti.

Atto contenente più contratti

Art. 4 ¹Se in un solo atto sono stipulati più contratti di diversa natura i valori dei diversi

contratti vengono cumulati.

²Non si dà luogo a cumulo nei casi di mutuo con ipoteca e di fideiussione con mutuo o con ipoteca; in tali casi fa stato il valore dell'atto che comporta l'onorario maggiore.

Tariffa

a) generale

Art. 5 ¹L'onorario del notaio per gli istromenti di valore determinato o determinabile è stabilito come segue, riservate le disposizioni degli articoli seguenti:

1. per valore sino a fr. 200.-, fr. 30.-;
2. per la frazione oltre fr. 200.- e sino a fr. 500'000.-, il 5‰;
3. per la frazione da fr. 500'000.- e sino a fr. 1'000'000.-, il 4‰;
4. per la frazione da fr. 1'000'000.- e sino a fr. 2'000'000.-, il 3‰;
5. per la frazione da fr. 2'000'000.- e sino a fr. 5'000'000.-, il 2‰;
6. per la frazione superiore a fr. 5'000'000.-, l'1‰.

²Per i testamenti pubblici ed i contratti successori, in nessun caso l'onorario potrà eccedere i fr. 10'000.-.

³Per le vendite al Cantone, ai Comuni o ad altri enti di diritto pubblico cantonale o comunale, nonché per atti di costituzione o di aumento di capitale di società ove il Cantone ed i Comuni partecipano in misura superiore al 50%, l'onorario sarà la metà di quello previsto al cpv. 1 per la parte del valore dell'atto eccedente i fr. 500'000.-.

b) ipoteche

Art. 6 L'onorario per gli istromenti di costituzione di ipoteche o per la trasformazione di ipoteche in cartelle ipotecarie o in rendita fondiaria e quello per atti relativi a fideiussioni è la metà di quello previsto all'art. 5 cpv. 1 a partire da un valore di fr. 100'000.-.

c) cartelle ipotecarie e rendite fondiarie

Art. 7 L'onorario per l'allestimento di istanze di emissione di cartelle ipotecarie e di rendite fondiarie al portatore o intestate al proprietario del fondo è:

1. per il valore fino a fr. 10'000.-, fr. 0.25 per ogni cento franchi;
2. per valore da fr. 10'001.- a fr. 40'000.-, in aggiunta a quanto sopra, fr. 0.15 per cento;
3. per valore da fr. 40'001.- innanzi, in aggiunta a quanto sopra, fr. 0.10 per cento.

d) brevetti

Art. 8 Per tutti gli atti stesi nella forma del brevetto l'onorario sarà la metà di quello previsto dall'art. 5 cpv. 1 a partire da un valore di franchi 100'000.-.

e) istanze di iscrizione

Art. 9 L'onorario per l'allestimento e la presentazione all'Ufficio dei registri di istanze d'iscrizione, di annotazione, di menzione e di certificati ipotecari speciali relativi a iscrizioni nel registro dei pegni immobiliari e nel registro delle mutazioni e servitù, è di fr. 10.- a fr. 50.-.

C Atti di valore indeterminabile

Tariffa

Art. 10 L'onorario per gli istromenti e i brevetti il cui valore non è determinabile viene fissato come segue tenendo conto dell'importanza economica dell'atto e delle condizioni personali delle parti:

1. per un atto di collazione di beneficio ecclesiastico, da fr. 50.- a fr. 200.-;
2. per un atto di mandato, da fr. 50.- a fr. 250.-;
3. per la pubblicazione di un testamento pubblico od olografo, da fr. 50.- a fr. 1'000.- se l'asse ereditario non eccede i fr. 500'000.-; e sino a fr. 2'000.- se li eccede.
§. Se con un solo istromento vengono pubblicati più testamenti, per ogni ulteriore testamento fr. 50.-;
4. per un atto di deposito di testamento olografo, di riconsegna di un testamento olografo e di distruzione di testamento pubblico, da fr. 50.- a fr. 150.-;
5. per un atto di deposito o di riproduzione di un atto qualunque o di attestazione, da fr. 50.- a fr. 150.-;
6. per un atto di costituzione di associazione o di società a capitale indeterminabile, di modificazione di statuti di società o di associazioni non implicanti variazione di capitale, da fr. 150.- a fr. 1'500.-;

lo stesso onorario vale per la costituzione di fondazioni, anche se il loro capitale iniziale è determinato o determinabile. Resta riservata l'applicazione dell'art. 5 della presente legge per capitali iniziali superiori a fr. 300'000.-;

7. per la costituzione, modificazione e soppressione di servitù ed oneri fondiari, da fr. 50.- a fr. 500.-;
8. per un atto di transazione o recesso di lite, compromesso o pubblicazione di lodo, per ogni capo di controversia di valore indeterminabile, da fr. 50.- a fr. 200.-.

D Copie di atti

Copie di prima edizione

Art. 11 Per la stesura dell'originale o delle copie autentiche di prima edizione destinate alle parti, all'archivio notarile ed agli altri uffici, il notaio ha diritto ad una tassa di fr. 2.- per ogni pagina di scritturazione o parte di essa.

Copie di seconda edizione

Art. 12 Per le copie autentiche di ulteriore edizione il notaio avrà diritto, oltre alla tassa di scritturazione come sopra, a un onorario da fr. 10.- a fr. 100.-.

E Atti e funzioni diversi

Protesti cambiari

Art. 13 ¹Per l'erezione di un protesto di cambiale o di qualsiasi altro titolo affine protestabile si applica un terzo dell'onorario di cui all'art. 5.
²L'onorario massimo non può superare fr. 10'000.-.

Offerte di pagamento

Art. 14 Per gli atti di offerta di pagamento, l'onorario è pari a quello stabilito per i protesti.

Inventari

Art. 15 Per la confezione di qualsiasi inventario si applica l'onorario di cui all'art. 8.

1. Occorrendo per la compilazione l'impiego di oltre una giornata si aggiungerà un onorario minimo di fr. 50.- all'ora e di fr. 400.- al giorno;
2. per la delazione del giuramento di manifestazione fino a fr. 100.-;
3. per ogni citazione fr. 10.-;
4. per ogni istanza o relazione al pretore da fr. 20.- a fr. 300.-;
5. per la pubblicazione ai beneficiati d'ignota dimora (art. 558 CCS e 83 LAC) fr. 50.-

Estratti di rogito

Art. 16 Per un estratto di un rogito contenente una sola parte dell'atto oppure un certificato che sia negli attributi del notaio, da fr. 10.- a fr. 50.-.

Spossesto di rogito originale

Art. 17 Per spossessarsi, nei casi previsti dalla legge, di un rogito originale previa riproduzione a termini della legge notarile fino a fr. 100.-.

Ostensione di atti

Art. 18 Per l'ostensione di un atto qualunque esistente nello studio notarile fino a fr. 100.-.

Autentica di firme

Art. 19 Per l'autenticazione di firme fr. 15.-. Quando le firme da autenticare sono più di due, per ogni firma in più il notaio percepirà inoltre fr. 10.-.

Autentica di scritti non costituenti rogiti

Art. 20 Per l'autenticazione di atti, copie o scritti non costituenti rogiti, previa la debita collazione, fr. 15.- per la prima pagina e fr. 5.- per ogni pagina ulteriore.

Notifica di disposizione per causa di morte al Consiglio di Stato

Art. 21 Per la notifica al Consiglio di Stato di disposizione a causa di morte (art. 98 LAC) fr. 50.-.

Formazione di lotti

Art. 22 Per l'attribuzione dei lotti o il sorteggio come all'art. 611 cpv. 3 CCS, fino a fr. 100.-.

Copie di atti notarili, traduzioni

Art. 23 Negli onorari di un atto si intendono sempre comprese le copie per le parti e gli

uffici, salvo il diritto del notaio alla rifusione delle spese di scritturazione come all'art. 11 e delle spese, rispettivamente dell'onorario per la traduzione.

F Disposizioni generali

Prestazioni comprese nell'onorario

Art. 24 Nell'onorario di un atto si intendono sempre comprese le istruzioni alle parti, relative all'atto medesimo.

Rifusione delle spese

Art. 25 Congiuntamente all'onorario ed alle indennità di scritturazione devonsi rifondere al notaio tutte le spese e l'importo delle tasse fiscali occorrenti di qualunque sorta, e pagare gli atti speciali d'avvocato di cui venissero incaricati.

In particolare dovranno essere pagati secondo la tariffa dell'Ordine degli avvocati lo studio e la preparazione di atti e altre prestazioni che non rientrano strettamente nella mansione di rogazione notarile.

Accesso al domicilio

Art. 26 Per l'accesso al domicilio delle parti nel Comune di residenza il notaio ha diritto ad una indennità di trasferta di fr. 25.-.

1. Questa indennità è triplicata se l'accesso avviene di notte.
2. Se l'accesso avviene in un Comune fuori della residenza il notaio riceverà, oltre all'indennità di cui al primo capoverso o alla cifra 1, una indennità di fr. 1.- per ogni chilometro percorso.
3. Non è dovuta alcuna indennità di accesso, né rimborso delle spese per la presentazione di atti o di copie all'Ufficio dei registri o ad altri pubblici uffici nel luogo di residenza notarile.

Esecutività delle parcelle notarili

Art. 27^[3] ¹Le parcelle notarili devono essere spedite per lettera raccomandata con l'avvertenza del diritto e del modo di contestazione nonché delle conseguenze in caso di mancata impugnazione; quest'ultima deve essere presentata, motivata per iscritto, al notaio o direttamente al Consiglio di disciplina notarile entro il termine di 15 giorni dalla notificazione; le parcelle così intimate e cresciute in giudicato sono parificate alle sentenze esecutive nel senso dell'art. 80 della Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (LEF) e dell'art. 28 della Legge cantonale di applicazione della stessa (LALEF)^[4].

²Le parcelle sono solidalmente dovute dai contraenti e richiedenti salvo il regresso fra di loro come di diritto.

³Ove venissero eccepite per arbitrarie o eccedenti nei confronti del notaio, questi può chiederne l'approvazione al Consiglio di disciplina notarile.

Anticipi

Art. 28 Il notaio può sin dall'esecuzione del mandato chiedere alle parti anticipi per le sue presumibili spese e competenze.

Casi non previsti dalla legge

Art. 29 Nei casi non indicati specificamente nei precedenti articoli, gli onorari e le indennità si regolano per analogia ai casi espressi negli articoli medesimi.

Norma transitoria

Art. 30 La presente tariffa si applica agli atti e agli interventi del notaio effettuati dopo la sua entrata in vigore.

Norma abrogativa

Art. 31 La legge sulla nuova tariffa notarile, testo unico del 12 febbraio 1965, è abrogata.

Entrata in vigore

Art. 32 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore^[5].

-
- [1] Art. modificato dalla L 22.9.2002; in vigore dal 2.11.2002 - BU 2002, 345.
[2] Cifra modificata dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 578.
[3] Art. modificato prima dell' entrata in vigore della presente legge dalla L 25.2.1985 - FU 1985, 634; BU 1985, 248.
[4] Cpv. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 280.
[5] Entrata in vigore: 1° giugno 1985 - BU 1985, 248.